

# **OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE**

Palermo 23 – 24 settembre 2004

## **LA SITUAZIONE DELL'ELABORAZIONE DEGLI STATUTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

(XI° Aggiornamento e quadro di sintesi  
dello stato dell'arte dei lavori al 31 agosto 2004)

**A cura di:**

Massimo Misiti

Area dei Processi Normativi

Consulenza per la normazione

del Consiglio regionale delle Marche

In questa fase è da evidenziare, innanzitutto, che è aumentato il numero delle nuove Carte statutarie regionali approvate, in seconda lettura, dalle Assemblee regionali.

Dopo la Regione **Puglia** si sono aggiunte nel periodo di riferimento la **Calabria** (seduta del 6 luglio 2004), il **Lazio** (seduta del 3 agosto 2004), la **Toscana** (seduta del 19 luglio 2004) e l'**Umbria** (seduta del 29 luglio 2004).

Si sottolinea, inoltre, che il Consiglio regionale della Regione **Emilia Romagna** e quello della Regione **Abruzzo** hanno approvato, rispettivamente, nella seduta del 14 settembre 2004 e del 21 settembre 2004 in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale.

Come è noto, il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 123 secondo comma della Costituzione, di alcuni articoli della deliberazione legislativa statutaria della Regione **Toscana** (delibera Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004) e di quella della Regione **Umbria** (delibera Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004).

Nell'allegato "A" sono riportate, per effettuare una rapida analisi:

- 1) ciascuna disposizione statutaria impugnata con la relativa motivazione;
- 2) le disposizioni statutarie approvate, in seconda lettura, alla data del 31 agosto 2004 dalle Regioni **Calabria, Lazio, Puglia** ed **Umbria**, al fine di effettuare un confronto con quelle impuginate.

Tenendo conto che mancano ormai pochi mesi alla scadenza dell'attuale legislatura, in questa fase è opportuno tenere presente:

- la durata temporale per l'esame dei ricorsi da parte della Suprema Corte sino alla sentenza (nel caso dello Statuto della Regione **Calabria** tra ricorso governativo e sentenza sono passati circa cinque mesi);
- il fatto che, dopo la pausa estiva, diverse Regioni approveranno gli Statuti in seconda lettura e, quindi, non si possono escludere altri ricorsi da parte del Governo.

Tali situazioni potrebbero impedire in alcune Regioni la conclusione del processo costituente, prima della fine dell'attuale legislatura.

Per questo il Presidente del Consiglio regionale della Toscana, nella sua veste anche di Presidente del Congresso delle Regioni, ha recentemente dichiarato (comunicato stampa del 4 settembre 2004) che è necessario convocare urgentemente l'Assemblea di tale organismo per discutere sulle questioni relative agli Statuti regionali e, in particolare, per elaborare una linea comune a tutte le Regioni nei rapporti con il Governo.

In secondo luogo, è da rilevare che è aumentato il numero delle nuove Carte statutarie regionali approvate, in prima lettura, dalle Assemblee regionali.

Nel periodo di riferimento hanno approvato gli Statuti regionali, in prima lettura, le Regioni **Campania** (nella seduta del 18 settembre 2004), **Liguria** (nella seduta del 27 luglio 2004), **Marche** (nella seduta del 22 luglio 2004) e **Piemonte** (nella seduta del 6 agosto 2004).

In questa fase è difficile valutare gli effetti delle impugnazioni sopra citate sugli Statuti approvati in prima lettura.

E' evidente che le Regioni **Campania, Liguria, Marche** e **Piemonte** dovranno verificare se tra le disposizioni statutarie approvate, in prima lettura, vi siano delle norme analoghe a quelle (delle deliberazioni legislative

statutarie delle Regioni **Toscana** ed **Umbria**) che sono state oggetto di impugnazione da parte del Governo.

Per quanto concerne le altre Regioni (**Basilicata**, **Lombardia**, **Molise** e **Veneto**), si evidenzia quanto segue.

Le Commissioni delle Regioni **Basilicata** e **Veneto** hanno rispettivamente licenziato la proposta di Statuto in data 22 dicembre 2003 e 6-7 agosto 2004.

Per quanto concerne la Regione **Basilicata** si rileva che nonostante la Commissione abbia licenziato già da tempo la proposta, nella fase attuale l'Assemblea non ha ancora adottato la deliberazione legislativa statutaria<sup>1</sup>.

Nel periodo di riferimento, il Consiglio regionale della **Basilicata** è stato convocato il 30 e 31 luglio 2004, per esaminare il nuovo Statuto regionale.

In quest'ultima seduta è stato messo in votazione l'articolo 1 che però non è stato approvato e, pertanto, la seduta è stata sospesa.

Alla luce dell'esito della votazione, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare al 13 settembre p.v. la discussione del nuovo Statuto regionale.

Anche in questa seduta, non sono stati approvati gli articoli 1 subemendato e 2, quindi, la seduta è stata di nuovo sospesa.

Per quanto riguarda la Regione **Veneto** è da rilevare che il Consiglio regionale, nella seduta del 2 settembre 2004, ha iniziato l'esame del nuovo Statuto regionale.

Nella seduta dell'8 settembre 2004, il Consiglio regionale ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati (circa 500).

La seduta del 14 settembre 2004 è stata sospesa per problemi di natura politica.

Nel contempo, è stata accolta la proposta del Presidente della Commissione di riunire il 16 settembre l'Ufficio di Presidenza della Commissione statutaria ed i Presidenti dei Gruppi consiliari al fine di effettuare una verifica politica sui lavori inerenti lo Statuto regionale.

E' stato deciso che il 20, 21 e 23 settembre p.v., il Consiglio regionale riprenderà l'esame del nuovo Statuto regionale.

La Commissione della Regione **Molise**, in data 16 settembre 2004, ha concluso le consultazioni esterne sulla proposta di Statuto.

Per quanto concerne, infine, la Commissione della Regione **Lombardia** è da rilevare che la Commissione per la revisione statutaria non ha iniziato ancora l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale, che è stato predisposto dagli esperti (bozza tecnica del 30 giugno 2003) di supporto alla Commissione medesima.

L'allegato "B", riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte dei lavori relativi all'elaborazione degli Statuti regionali al 31 agosto 2004, tenendo conto di quanto già rilevato nelle precedenti relazioni del 26

---

<sup>1</sup> Il Consiglio regionale della Regione **Basilicata** era stato convocato in sessione straordinaria nei giorni 25 febbraio, 2, 15, 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile 2004 per l'esame, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale. A seguito della posizione assunta dalla minoranza di non partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, la proposta di Statuto non è stata esaminata da parte dell'Assemblea regionale. Di conseguenza è stato annullato il calendario dei lavori sullo Statuto e, pertanto, è stata rinviata la discussione in aula, anche degli emendamenti presentati dai Consiglieri.

settembre e 5 dicembre 2002, 7 febbraio, 11 aprile, 12 giugno, 25 settembre, 4 dicembre 2003, 5 febbraio, 1° aprile e 31 maggio 2004.

Nell'allegato, in particolare, sono evidenziati:

- i progetti organici o parziali di revisione statutaria formalmente presentati;
- gli articolati definiti o licenziati dalle Commissioni e quelli approvati dai Consigli regionali.

a cura di Ilaria Buglioni

(Area dei processi normativi – Consulenza per la normazione)

<b>DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI</b>	
<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</b>	L'art. 3, comma 6, laddove prevede la promozione, nel rispetto dei principi costituzionali, del diritto di voto agli immigrati, contrasta con l'art. 48 della Costituzione, il quale riserva il diritto di elettorato attivo ai soli cittadini italiani. Tale disposizione contrasta altresì con la competenza esclusiva statale in materia di organi dello Stato e leggi elettorali e di legislazione elettorale degli enti locali, di cui all'art. 117, comma 2, lett. f) e p) della Costituzione. Determina, altresì, una limitazione al potere di iniziativa legislativa proprio della regione, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione. Infatti, un'eventuale proposta di legge regionale alle Camere di segno contrario rispetto all'estensione del diritto di voto agli immigrati contrasterebbe con la disposizione statutaria sopra richiamata.

<b>CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004</b>	
<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

## DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<p><b>Regione Toscana</b> <b>(delib. Consiglio Ministri del</b> <b>3 agosto 2004)</b></p>	<p>L'art. 4, comma 1, lettera h) prevede che la Regione persegua tra le finalità prioritarie “il riconoscimento delle altre forme di convivenza”. La citata disposizione esula dalle competenze regionali e segnatamente dalla fonte statutaria. In particolare, il riconoscimento è suscettibile di equiparare giuridicamente le altre forme di convivenza alla famiglia fondata sul matrimonio, - la cui “tutela e valorizzazione” è riconosciuta all’articolo 4, comma 1, lettera g) della legge statutaria -, operando un’invasione della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost.</p> <p>Inoltre l’articolo 29 della Costituzione stabilendo inequivocabilmente che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, esclude, di conseguenza, il riconoscimento giuridico di forme di convivenza ulteriori e diverse che, seppur ricomprese tra le finalità che la Regione intende perseguire, attengono comunque ad ambiti e materie sottratte alla competenza legislativa regionale.</p> <p>Risulta altresì violato l'art. 2 Cost., che prevede il riconoscimento da parte della Repubblica solamente dei diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali, e non il riconoscimento di generiche ed ampie forme di convivenza.</p> <p>Si evidenzia, infine, che tale riconoscimento, non essendo ricompreso nei rapporti etico-sociali della Carta costituzionale, risulta in contrasto con l'art. 123 Cost., il quale prevede che lo Statuto debba essere predisposto in armonia con la Costituzione stessa.</p>
<p><b>Regione Umbria</b> <b>(delib. Consiglio Ministri del</b> <b>3 settembre 2004)</b></p>	<p>L’articolo 9, comma 2, prevede che la regione tuteli “forme di convivenza”, oltre alla famiglia. La citata disposizione esula dalle competenze regionali e segnatamente dalla fonte statutaria. Tale disposizione equipara giuridicamente le altre forme di convivenza alla famiglia fondata sul matrimonio, operando un’invasione della competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) della Cost.</p> <p>Inoltre, l’articolo 29 della Costituzione stabilendo inequivocabilmente che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”, esclude, di conseguenza, il riconoscimento giuridico di forme di convivenza ulteriori e diverse che, seppur ricomprese tra le finalità che la Regione intende perseguire, attengono comunque ad ambiti e materie sottratte alla competenza legislativa regionale. Risulta altresì violato l'art. 2 Cost., che prevede il riconoscimento da parte della Repubblica solamente dei diritti inviolabili dell'uomo... nelle formazioni sociali, e non la tutela di generiche ed ampie forme di convivenza. Si evidenzia, infine, che tale tutela, non essendo ricompresa nei rapporti etico-sociali della Carta costituzionale, risulta in contrasto con l'art. 123 Cost., il quale prevede che lo Statuto debba essere predisposto in armonia con la Costituzione stessa.</p>

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Art. 2, comma 2, lett. c) 2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: c) il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi.
<b>Regione Lazio</b>	Art. 7, comma 2, lett. b) 2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro, ... omissis ... b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale.
<b>Regione Puglia</b>	Art. 5, comma 1 1. La Regione tutela l'infanzia e i diritti dei minori, degli anziani e della famiglia con adeguate misure di sostegno alle giovani coppie ed ai nuclei familiari socialmente svantaggiati.

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</b>	L'art. 4, comma 1, lettera l ) prevede che la Regione persegua, tra le finalità prioritarie, "la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali". Tale disposizione esula dalla competenza legislativa della regione, ponendosi in contrasto con l'art. 117 comma 2, lett. s) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
--	---

<b>CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004</b>	
<b>Regione Calabria</b>	Art. 2, comma 2, lett. r) e v) 2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... omissis ... r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e la valorizzazione della sua vocazione; v) la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale;
<b>Regione Lazio</b>	Art. 9, comma 1 1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica ...
<b>Regione Puglia</b>	Art. 2, comma 2 2. Il territorio della Regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico-culturale e rurale.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 11, commi 1 e 2 1. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile. 2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale ... omissis ...

**OSSERVAZIONI:**

La Corte Cost. ha stabilito che “la tutela dell’ambiente” più che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi per tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che le leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della cost. o di quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, della Cost. possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407/02 e n. 222/03).



### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</b>	L'art. 4, comma 1, lett. m) prevede, che la regione persegua, tra le finalità prioritarie, "la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico". Analogamente al precedente punto 3, tale disposizione risulta invasiva della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dei beni culturali prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.. Infatti, tale tutela è attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, facendo rientrare, invece, nell'ambito della legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della costituzione, la sola "valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali", che devono essere esercitate nel rispetto dei principi statali fissati nel decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", così come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia (sentenze Corte Costituzionale n. 94/2003, 9/2004 e da ultimo n. 26/2004.
--	---

### CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004

<b>Regione Calabria</b>	Art. 2, comma 2, lett. s) 2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ... omissis ... s) la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione ... (omissis)
<b>Regione Lazio</b>	Art. 9, comma 2 2. Nel rispetto delle norme di tutela, (la Regione) valorizza il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originali e l'assetto storico dei centri cittadini.
<b>Regione Puglia</b>	Art. 12, comma 1 1. La Regione ... tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità.
<b>Regione Umbria</b>	Art. 1, comma 3 3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.

#### OSSERVAZIONI:

- 1) Si ritiene che la disposizione della Regione Puglia, pur non essendo stata impugnata dal Governo, sia analoga a quella Regione Toscana. E' da rilevare, inoltre, che l'art. 2, comma 2 dello Statuto della Puglia prevede che il territorio della Regione Puglia è un bene da proteggere e valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico-culturale e rurale.

- 2) L'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle Regioni tramite forme di intese e di coordinamento, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle Regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo art. 5. Il comma 2 dispone che: "Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librerie non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle Regioni". Il comma 6 dispone che: "Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice". Inoltre l'art. 5, comma 1 stabilisce che le Regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
- 3) La parola "salvaguardia" del patrimonio storico è stata anche utilizzata nello Statuto della Regione Calabria (art. 2, comma 2, lett. s). Tale disposizione non è stata impugnata.

### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</b>	<p>L'art. 4, lettere n) ed o) dispongono “la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese” e della “valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata”. La successiva lett. p) del medesimo articolo prevede, altresì, “la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei”. Le norme risultano invasive della competenza esclusiva statale rispettivamente nella materia della tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., come di recente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13/01/2004 n. 14 (in riferimento alle lett. n) ed o) del citato art.4), e della materia dell'ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. (in riferimento alla lettera p) dell'articolo citato). In particolare, il settore della cooperazione, inteso come disciplina delle diverse forme e tipologie della stessa, è stato attribuito al Ministero delle Attività produttive dal d.lgs. 22/1/2004 n. 34, che ha novellato gli artt. 27 e segg. del d.lgs. n. 300/99, in riferimento al settore “politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità”.</p>
--	---

### CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004

<b>Regione Calabria</b>	<p>Art. 2, comma 2, lett. i) e o)                  2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:                  ... omissis ...                  i) la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;                  ... omissis ...                  o) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione.</p>
<b>Regione Lazio</b>	<p>Art. 7, comma 2, lett. n) e o)                  2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro:                  ... omissis ...                  n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;                  o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.</p> <p>Art. 8, comma 1                  1. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento</p>

	<p>pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.</p>
<p><b>Regione Puglia</b></p>	<p>Art. 11, commi 3 e 5</p> <p>3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.</p> <p>5. La Regione valorizza e sostiene l'impresa e riconosce il ruolo di rappresentanza delle relative associazioni.</p>
<p><b>Regione Umbria</b></p>	<p>Art. 15, commi 3 e 4</p> <p>3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell'impresa, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualità delle attività imprenditoriali.</p> <p>4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.</p>

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p><b>Regione Toscana</b> (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</p>	<p>L'art. 32, comma 2, dispone che il programma di governo è approvato dal Consiglio regionale entro 10 giorni dalla sua illustrazione. Tale disposizione risulta in contrasto con il principio di elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Regione, di cui all'art. 122, quinto comma, della Costituzione, laddove non vengono precisate le conseguenze della mancata approvazione di tale programma, che devono essere, comunque, coerenti con la legittimazione popolare diretta del Presidente della Giunta.</p>
---	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004**

<p><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 33, comma 4 4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.</p>
<p><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 42, comma 1 1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo.</p>
<p><b>Regione Puglia</b></p>	<p>Art. 41, comma 4 4. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella seduta successiva alla nomina, unitamente al programma di governo.</p>
<p><b>Regione Umbria</b></p>	<p>Art. 63, commi 2 e 3 2. Il Presidente eletto presenta di fronte al Consiglio regionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l'illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione. 3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente e li presenta al Consiglio, unitamente all'illustrazione del programma.</p>

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p align="center"><b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</b></p>	<p>L'art. 54, commi 1 e 3, stabiliscono il diritto di accesso ai documenti amministrativi senza obbligo di motivazione e la non obbligatorietà di motivare gli atti amministrativi regionali meramente esecutivi. Tali norme risultano in contrasto con gli articoli 24, 97 e 113 della Costituzione, in quanto la mancanza dell'obbligo di motivazione nella richiesta di accesso ai documenti comporta un controllo generalizzato (ed immotivato) sull'attività dell'amministrazione ed attribuisce rilevanza giuridica anche a portatori di interessi di mero fatto, e non già solo a portatori di diritti ed interessi legittimi. L'esclusione dell'obbligo di motivare gli atti meramente esecutivi risulta, invece, in contrasto con i principi del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost..</p>
--	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004**

<p align="center"><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 5, comma 2 2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo, favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.</p>
<p align="center"><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Non previste</p>
<p align="center"><b>Regione Puglia</b></p>	<p>Non previste</p>
<p align="center"><b>Regione Umbria</b></p>	<p>Non previste</p>

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</b>	L'art. 63, comma 2, stabilisce che la legge regionale, "nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite (agli enti locali) per assicurare requisiti essenziali di uniformità". La disposizione si pone in contrasto con l'art.114 e 117, comma 6, della Costituzione. La Carta costituzionale, infatti, prevede il principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e riserva in via esclusiva alle fonti statutarie e regolamentari degli Enti locali la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite agli stessi Enti.
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste

### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<b>Regione Toscana (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</b>	<p>L'art. 64, secondo comma, stabilendo che "la legge disciplina, limitatamente ai profili coperti da riserva di legge, i tributi propri degli enti locali, salva la potestà degli enti locali di istituirli", senza alcun riferimento all'art. 119 Cost., eccede la competenza legislativa della Regione, ponendosi in contrasto con il menzionato art. 119 comma 2 della Costituzione, che attribuisce in materia una potestà legislativa concorrente alle regioni, da esercitarsi in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37/2004, interpretando l'art. 119 comma 2 della Costituzione, ha espressamente affermato che "non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale" e che la materia del sistema tributario degli enti locali non rientra nell'ambito della potestà legislativa "residuale" delle regioni.</p> <p>Inoltre, la norma contestata prefigura, relativamente alla disciplina dei tributi degli enti locali, un particolare rapporto tra fonti normative (legge regionale, per la parte coperta da riserva di legge, e normativa locale, per quanto concerne l'istituzione e gli altri aspetti non coperti da riserva di legge) che non necessariamente sarà adottato dal legislatore nazionale nel momento in cui darà attuazione all'art. 119 Cost. Come ha osservato la Corte Costituzionale nella menzionata sentenza, infatti, è in realtà possibile ipotizzare "situazioni di disciplina normativa sia a tre livelli (legislativa statale, legislativa regionale, e regolamentare locale), sia a due soli livelli (statale e locale, ovvero regionale e locale)". L'art. 64 secondo comma della legge statutaria, invece, non solo sembra escludere a priori la possibilità della soluzione a tre livelli, ma dà per scontato che, nell'ambito di quella a due livelli, la potestà legislativa competente debba essere quella regionale, così compiendo una scelta che, anche alla luce delle osservazioni della Corte, spetta comunque al legislatore nazionale. La norma regionale prefigura, quindi, margini di autonomia più ampi di quelli che il sistema tributario concede, ex art. 119 Cost..</p>
--	---

### CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004

<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Umbria</b>	Non previste



**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<p><b>Regione Toscana</b> (delib. Consiglio Ministri del 3 agosto 2004)</p>	<p>L'art. 70, comma 1, prevede la partecipazione degli organi di governo e del consiglio regionale alle decisioni dirette alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. La disposizione contrasta con l'art. 117, 5 comma, Cost. nella parte in cui non prevede il rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato.</p>
---	---

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004**

<p><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 3, comma 2 2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.</p>
<p><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 11, comma 2 2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.</p>
<p><b>Regione Puglia</b></p>	<p>Art. 9, comma 2 2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinati dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.</p>
<p><b>Regione Umbria</b></p>	<p>Art. 25, comma 1 1. La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.</p>

### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<b>Regione Toscana</b> <b>(delib. Consiglio Ministri del</b> <b>3 agosto 2004)</b>	<p>L'art. 75, comma 4, ove prevede che la proposta di abrogazione soggetta a referendum venga approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali, si pone in contrasto sia con l'art. 75 comma 4 della Costituzione, il quale prevede invece che il referendum venga approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, che con il principio di ragionevolezza, desunto dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Nei confronti delle disposizioni sopra indicate, pertanto, viene promossa dal Governo la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione.</p>
--	---

### CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004

<b>Regione Calabria</b>	<p>Art. 11, comma 4                      4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>
<b>Regione Lazio</b>	<p>Art. 61, comma 2                      2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>
<b>Regione Puglia</b>	<p>Art. 18, comma 6                      6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>
<b>Regione Umbria</b>	<p>Art. 24, comma 6                      6. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p>

### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<p><b>Regione Umbria</b> <b>(delib. Consiglio Ministri del</b> <b>3 settembre 2004)</b></p>	<p>L'articolo 39, comma 2, e l'articolo 40 prevedono rispettivamente la possibilità che la Giunta regionale su autorizzazione conferita con legge regionale adotti regolamenti di delegificazione e che possa presentare al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge, riconoscendo la possibilità che alla Giunta stessa vengano attribuite deleghe legislative. Tali disposizioni contrastano con il principio della separazione dei poteri tra organo legislativo e organo esecutivo, che in mancanza di deroghe espresse costituzionali, non consente l'adozione di regolamenti c.d. di delegificazione e deleghe legislative, né le deroghe previste nella legislazione statale sono suscettibili di estensione analogica. In particolare, poi la tipologia del regolamento non è ammissibile nelle materie di competenza concorrente, in quanto incide sui principi stabiliti dallo Stato con normativa primaria, in contrasto con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Inoltre, la disposizione di cui all'articolo 40 appare incostituzionale, perché attraverso l'utilizzo del potere di delegificazione, di cui al succitato articolo 39, si verrebbe a consentire alla Giunta di disciplinare materie di competenza legislativa, tanto più che trattasi di approvazione meramente formale, essendo precluso al Consiglio, organo detentore della funzione legislativa, qualunque potere emendativo del testo.</p>
---	---

### CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004

<p><b>Regione Calabria</b></p>	<p>Art. 43, comma 3 3. La Giunta regionale esercita la potestà regolamentare regionale attraverso regolamenti esecutivi, regolamenti di attuazione e di integrazione, regolamenti delegati, nonché regolamenti di organizzazione dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale</p> <p>Art. 44, commi 1 e 2 1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino. 2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.</p>
--------------------------------	---

<p><b>Regione Lazio</b></p>	<p>Art. 47, comma 2, lett. c)  2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di:  ... omissis ...  c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;</p>
<p><b>Regione Puglia</b></p>	<p>Art. 44, commi 1, 2 e 3  1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi, di attuazione, d'integrazione nonché dei regolamenti delegati. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione.  2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.  3. In caso di necessità e urgenza la Giunta regionale può adottare il regolamento salvo la successiva acquisizione del parere di cui al comma 2, che la Giunta è tenuta a richiedere entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.</p>
<p><b>Regione Toscana</b></p>	<p>Art. 42, commi 2, 3 e 4  2. I regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla giunta con il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; scaduto il termine, la giunta può procedere all'approvazione del regolamento.  3. I regolamenti delegati dallo stato sono approvati dal consiglio.  4. I regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie sono approvati dalla giunta, con la procedura prevista al comma 2.</p> <p>Art. 44, commi 2, 3 e 4  2. E' promossa, per le finalità del primo comma, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari per settori organici.  3. I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.  4. Le parti del testo unico di mero coordinamento delle leggi esistenti sono approvate dal consiglio con un unico voto.</p>

**DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI**

<b>Regione Umbria (delib. Consiglio Ministri del 3 settembre 2004)</b>	L'articolo 66, commi 1 e 2, prevedendo che "la carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale" e disciplinandone le sue conseguenze, viola l'articolo 122, comma 1, della Costituzione, che riserva esplicitamente l'individuazione dei casi di incompatibilità nonché del sistema elettorale alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, e non allo Statuto. La legge regionale, infatti, è adottata da organi e con procedure differenti rispetto a quelle previste per l'approvazione dello Statuto (sentenza Corte Costituzionale n. 2/2004).
--	--

**CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004**

<b>Regione Calabria</b>	Non previste
<b>Regione Lazio</b>	Non previste
<b>Regione Puglia</b>	Non previste
<b>Regione Toscana</b>	Art. 35, comma 3 3. La nomina ad assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale.

### DISPOSIZIONI STATUTARIE IMPUGNATE E MOTIVAZIONI

<b>Regione Umbria (delib. Consiglio Ministri del 3 settembre 2004)</b>	L'articolo 82 nella parte in cui prevede che la Commissione di garanzia statutaria esprima pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali e non già sui progetti o le proposte di legge o regolamenti, ove intesa come esame successivo al completamento dell'attività normativa e non come fase interna del procedimento formativo dell'attività stessa, viola la competenza del Consiglio e della Giunta regionale ex articolo 121 Cost. nonché l'articolo 134 Cost., in quanto la Commissione non interviene in sede di parere nel procedimento di formazione degli atti normativi, ma effettua un controllo su leggi e regolamenti già in vigore.
--	---

### CONFRONTO CON LE DISPOSIZIONI STATUTARIE APPROVATE, IN SECONDA LETTURA, AL 31/08/2004

<b>Regione Calabria</b>	Art. 57, comma 5, lett. c) 5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti del Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare, riguardo a: ... omissis ... c) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
<b>Regione Lazio</b>	Art. 68, comma 6, lett. b) e c) 6. Il Comitato di garanzia statutaria: ... omissis ... b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione; c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c);
<b>Regione Puglia</b>	Art. 47, comma 1, lett. a) 1. E' istituito il Consiglio statutario regionale che: a) interviene, su richiesta, nella verifica della incompatibilità statutaria delle proposte di legge eventualmente dichiarata dalla competente Commissione consiliare, nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio regionale.
<b>Regione Toscana</b>	Art. 57, commi 1 e 3 1. E' istituito con sede presso il consiglio regionale, il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto. 3. Il giudizio del collegio di garanzia di non conformità allo Statuto comporta il riesame della fonte normativa, con le modalità previste dalla legge.

**Stato dell'arte relativo all'elaborazione degli Statuti regionali  
al 31 agosto 2004**

<b>N.</b>	<b>Regione</b>	<b>Progetti presentati ed elaborati</b>	<b>Stato dell'arte</b>
1	<b>ABRUZZO</b>	La proposta è stata definita dalla Commissione in data 5 dicembre 2001.	<p>La Commissione, nella seduta del 17 luglio 2003, ha licenziato definitivamente la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 23 e 24 settembre e 30 dicembre 2003, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale.</p> <p>A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2004, sono state rielaborate da parte della Commissione alcune disposizioni del nuovo Statuto regionale in quanto in deroga al principio "simul stabunt simul cadent".</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 20 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale.</b></p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
2	<b>BASILICATA</b>	La proposta è stata presentata in data 20/11/2002.	<p>La Commissione nella seduta del 22 dicembre 2003 ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale è stato convocato in sessione straordinaria nei giorni 25 febbraio, 2, 15, 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile 2004 per l'esame, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale.</p> <p>A seguito della posizione assunta dalla minoranza di non partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, la proposta di Statuto non è stata esaminata da parte dell'Assemblea regionale.</p> <p>In data 19 aprile 2004, la Conferenza dei capigruppo ha deciso, a seguito delle richieste di audizioni da parte di organizzazioni professionali e di soggetti organizzati della comunità regionale, di procedere alla consultazione dei soggetti medesimi.</p> <p>Nella suddetta data il Presidente del Consiglio regionale ha riferito all'Aula sulle conclusioni della Conferenza. Di conseguenza è stato annullato il calendario dei lavori sullo Statuto e, pertanto, è stata rinviata la discussione in aula, anche degli emendamenti presentati dai Consiglieri.</p> <p>Successivamente il Consiglio regionale è stato convocato per esaminare il nuovo Statuto regionale il 30 e il 31 luglio 2004. In questa ultima seduta è stato messo in votazione l'art. 1 che però non è stato approvato e, pertanto, la seduta è stata sospesa.</p> <p>Alla luce dell'esito della votazione, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare al 13 settembre p.v. la discussione del nuovo Statuto regionale.</p>
3	<b>CALABRIA</b>	La proposta è stata presentata dall'Ufficio di Presidenza in data 27/09/2001.	<p>In data 31 luglio 2003 il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale, pubblicato sul BUR del 6 agosto 2003, n. 4.</p> <p>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo.</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo e di alcuni commi del nuovo Statuto della Regione, relativi alla forma di governo e alla legge elettorale.</p> <p>In seguito, la Commissione si è riunita per riesaminare, in ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale n. 2/2004, il nuovo Statuto regionale.</p> <p><b>Nella seduta del 6 luglio 2004, il Consiglio regionale ha approvato, in seconda lettura, il nuovo Statuto regionale che era stato approvato, in prima lettura, il 6 maggio 2004.</b></p>



N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
4	<b>CAMPANIA</b>	<p>Sono state presentate 4 proposte di legge statutaria da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del Presidente della Commissione (D'Ercole);</li> <li>- dal Gruppo di Rifondazione Comunista;</li> <li>- dal Consigliere dei Verdi (Cundari);</li> <li>- dal Capo gruppo di DFC (Lubritto).</li> </ul>	<p>La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale. E' da rilevare, però, che l'articolato, per quanto riguarda la forma di governo, conteneva due opzioni. Per tale motivo la Commissione ha deciso di demandare al Consiglio regionale la scelta della forma di governo.</p> <p>Nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2003 il Consiglio regionale ha optato per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.</p> <p>In alcune sedute nei mesi di novembre-dicembre 2003 e gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-luglio 2004, il Consiglio regionale ha continuato l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 5 maggio 2004, ha deciso di rinviare, dopo le elezioni, la discussione dell'articolo 25 inerente il numero dei Consiglieri (da 60 a 80).</p> <p>In seguito ad una crisi all'interno della maggioranza, la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale, tenutasi il 3 agosto 2004, ha deciso di riprendere l'esame del nuovo Statuto regionale il 2 settembre p.v..</p>
5	<b>EMILIA ROMAGNA</b>	<p>La Commissione ha adottato una "Ipotesi di proposizione normativa per la redazione di un progetto di Statuto", elaborata dagli esperti.</p>	<p>La Commissione, nella seduta del 16 aprile 2004, ha concluso l'esame dell'articolato del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Nella seduta del 4 maggio 2004, la Commissione ha stabilito un calendario di sedute per procedere alla seconda lettura extraregolamentare di alcuni articoli rimasti in sospeso ed ha deciso di portare il testo finale in Aula nell'ultima settimana di giugno.</p> <p>Nelle sedute del 7, 11, 18 e 25 maggio la Commissione ha concluso l'esame del testo. Nei giorni 24 e 25 giugno 2004 il Consiglio regionale ha aperto la discussione sul nuovo Statuto regionale con un dibattito generale e, nei giorni 29-30 giugno e 1 luglio 2004, ha proceduto all'esame dell'articolato.</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 1° luglio 2004 ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale.</b></p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
6	<b>LAZIO</b>	Sono state presentate 2 proposte da parte: - del gruppo di RC (pdl n. 329/2001); - dei componenti della Commissione (esclusi i Consiglieri appartenenti al gruppo di RF) che hanno ripresentato in senso tecnico la bozza elaborata dai 3 esperti nominati dalla Giunta regionale (pdl n. 351/2001).	La Commissione ha ultimato l'esame dell'articolato dello Statuto nella seduta del 27 ottobre 2003. La proposta di Statuto è stata, quindi, sottoposta alle consultazioni esterne, che sono terminate nel mese di dicembre 2003. La Commissione si è riunita, poi, per valutare le osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte. Il Consiglio regionale è stato convocato nei giorni 7, 8, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30 aprile e 5, 12 maggio 2004 per esaminare la proposta di Statuto. <b>Nella seduta del 12 maggio 2004, il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 3 agosto 2004.</b>
7	<b>LIGURIA</b>	Alla Commissione è stata consegnata in data 15/11/2002 una bozza di articolato predisposta da funzionari regionali del Consiglio regionale coordinato dal Segretario del Consiglio.	La Commissione ha definito, dopo un terzo riesame, un testo base dell'articolato del nuovo Statuto regionale da sottoporre alle consultazioni esterne, che sono terminate il 9 gennaio 2004. La Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2004, ha iniziato il riesame dell'articolato che è stato concluso nella seduta del 4 giugno 2004. <b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 27 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale.</b>
8	<b>LOMBARDIA</b>	Alla Commissione è stata presentata, in data 30 giugno 2003, una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima. E' stata presentata una proposta di legge di revisione dello Statuto ad iniziativa dei Consiglieri Litta Modignani (Radicali – Lista Bonino) ed altri.	Il Consiglio regionale, nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato: - la proroga della Commissione sino al 30 giugno 2004; - un ordine del giorno in cui si stabilisce che entro giugno la Commissione dovrà sottoporre l'articolato del nuovo Statuto all'esame dell'assemblea consiliare. La Commissione non ha ancora iniziato l'esame dell'articolato.
9	<b>MARCHE</b>	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stata elaborata progressivamente dagli esperti e dai funzionari regionali sulla base delle indicazioni della Commissione.	La Commissione, in data 3 giugno 2004, ha licenziato l'articolato inerente la nuova Carta statutaria regionale. <b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 22 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, il nuovo Statuto regionale.</b>

<b>N.</b>	<b>Regione</b>	<b>Progetti presentati ed elaborati</b>	<b>Stato dell'arte</b>
10	<b>MOLISE</b>	Proposta di RC del 26 giugno 2002	<p>La Commissione, nel giugno 2003, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione.</p> <p>Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.</p> <p>A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30 ottobre 2003, ha definito la bozza di Statuto.</p> <p>La proposta è stata sottoposta ad una serie di consultazioni esterne che termineranno entro settembre p.v..</p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
11	<b>PIEMONTE</b>	<p>Sono stati presentate due proposte di legge statutarie inerenti il Consiglio delle Autonomie locali.</p> <p>La prima è stata presentata (n. 512/2003) dal Consigliere Tapparo (Gruppo Misto), mentre la seconda (n. 527/2003) è stata presentata dal Consigliere Manica ed altri (DS – SDI).</p> <p>Sono state inoltre presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal Consigliere Vaglio (Federalisti - AN) ed altri la proposta di legge n. 566/2003 concernente la “Carta costituzionale del Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Marcenaro (DS) ed altri la proposta n. 587/2003 inerente “Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Cattaneo (FI) ed altri la proposta n. 594/2003 relativa “Nuovo Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Chiezzi (Comunisti italiani) ed altri la proposta n. 599/2003 concernente “Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Tapparo (Gruppo misto) la proposta n. 600/2002 inerente “Nuovo Statuto della Regione Piemonte”;</li> <li>- dal Consigliere Contu (Rifondazione comunista) la proposta n. 608/2003 relativa “Nuovo Statuto della Regione Piemonte”.</li> </ul>	<p>La Commissione ha iniziato, nella seduta del 27 novembre 2003, la discussione delle proposte di legge statutarie presentate dalla maggioranza e dalla minoranza.</p> <p>Nella seduta del 5 marzo 2004, la Commissione ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>La Commissione ha deciso di sottoporre la proposta, secondo un calendario prestabilito, ad una serie di consultazioni esterne che sono terminate il 7 aprile 2004. In seguito, sono state analizzate le osservazioni pervenute.</p> <p><b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 6 agosto 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale.</b></p>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
12	<b>PUGLIA</b>	La Commissione ha elaborato un testo unificato (novembre 2001) sulla base delle proposte definite dai gruppi di lavoro interni alla Commissione medesima, dal Presidente della Commissione e dal gruppo di RC.	La Commissione ha licenziato, nella seduta del 24 luglio 2003, la proposta del nuovo Statuto regionale. In data 21 ottobre 2003, il Consiglio regionale ha revocato la precedente deliberazione statutaria, adottata in data 11 settembre 2003, ed ha approvato in prima lettura il nuovo testo. <b>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 3, 4 e 5 febbraio 2004, ha approvato, in seconda lettura, lo Statuto regionale.</b>
13	<b>TOSCANA</b>	Sulla base delle schede tematiche di approfondimento (elaborate da un gruppo di lavoro interno) e in base alle indicazioni della Commissione il gruppo tecnico di esperti ha predisposto la bozza del nuovo Statuto regionale (luglio 2003)	La Commissione, in data 30 aprile 2004, ha licenziato sia la proposta del nuovo Statuto che quella inerente la legge elettorale. Il Consiglio regionale, nella seduta del 6 maggio 2004 ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale, mentre in quella del 7 maggio 2004, ha approvato la legge elettorale regionale (L.R. n. 20/2004). <b>L'Assemblea regionale, nella seduta del 19 luglio 2004, ha approvato, in seconda lettura, la nuova Carta statutaria regionale. La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004).</b>
14	<b>UMBRIA</b>	La proposta di articolato del nuovo Statuto regionale è stato progressivamente elaborato dagli esperti sulla base delle indicazioni della Commissione.	Nella seduta del 21 novembre 2003, il testo della bozza di Statuto è stato licenziato dalla Commissione ed in data 27 novembre 2003 è stato presentato in Consiglio regionale per un dibattito istituzionale. L'articolato è stato, poi, sottoposto ad una serie di consultazioni esterne che si sono concluse il 24 gennaio 2004. Il Consiglio regionale è stato convocato il 29, 30, 31 marzo, 1 e 2 aprile 2004 per l'esame del nuovo Statuto regionale. <b>Il Consiglio regionale, nella seduta del 2 aprile 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 29 luglio 2004.</b>

N.	Regione	Progetti presentati ed elaborati	Stato dell'arte
15	<b>VENETO</b>	<p>Sono state presentate 5 proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>n. 1 Galan (FI);</li> <li>n. 2 Cacciari ed altri (DS – Margherita);</li> <li>n. 3 Piccolo ed altri (PPE);</li> <li>n. 4 Manzato ed altri (Lega);</li> <li>n. 5 Scaravelli ed altri (AN).</li> </ul>	<p>La Commissione ha definito uno schema del nuovo Statuto ed ha attivato una serie di consultazioni esterne su base regionale e provinciale, che sono terminate nel mese di novembre 2003.</p> <p>La Commissione ha deciso di predisporre delle schede sottoforma di articolato. Nella seduta dell'11 marzo 2004, ha concluso l'esame delle schede ed ha aperto la discussione sui temi più controversi (forma di governo, numero dei consiglieri e degli assessori, funzioni della Giunta e del Consiglio).</p> <p>Ultimato il dibattito, la Commissione ha affidato ai cinque esperti di supporto tecnico alla medesima la stesura dell'articolato.</p> <p>In data 11 maggio 2004, è stata presentata alla Commissione la proposta di revisione dello Statuto regionale (n. 6).</p> <p>Nella stessa seduta è iniziato l'esame dell'articolato.</p> <p>In seguito, sono stati presentati emendamenti al testo da parte dei Commissari.</p> <p>La Commissione ha deciso, pertanto, di procedere ad un ulteriore esame della bozza.</p> <p>La Commissione, nella seduta del 6 e 7 agosto 2004, ha approvato il testo del nuovo Statuto regionale. E' previsto l'esame in aula nei primi giorni di settembre.</p>